DISPOSIZIONI PER LA CLASSIFICAZIONE E LA SISTEMAZIONE DELLE STRADE DI USO PUBBLICO

Art. 21

Piano indicativo di ripartizione dei contributi

Il Ministro per i lavori pubblici, sulla base dei piani previsti dall'art. 16, predisporra' un piano indicativo del riparto dei contributi a favore delle varie Province, per ciascuno degli otto esercizi finanziari di cui all'articolo 18, in rapporto ai rispettivi stanziamenti.

Versione in vigore dal 27 marzo 1958, non più in vigore dal 1 gennaio 1993 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per la classificazione e la sistemazione delle strade di uso pubblico
Estremi	Legge 12 febbraio 1958, n. 126
Titolo	II — Norme transitorie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 1958

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-per-la-classificazione-e-la-sistemazione-delle-strade-di/art-21-piano-indicativo-di-ripartizione-dei-contributi/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it